

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.515

del 29.12.2003

O G G E T T O

Giudice di Pace di Molfetta. Massari Luigi – De Martino Roberto c/ Sesit e Comando P.M. di Molfetta. Ricorsi in opposizione ex D.L.vo 285/92 e Legge 689/81 avverso cartelle esattoriali.

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Assente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Dott.Mauro MAGARELLI - **Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 31.12.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Giudice di Pace di Molfetta, con decreto notificato in data 30.10.2003, Ns. prot. n.49666 del 31.10.2003, ha fissato per l'udienza del **27.01.2004** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.362/C/2003 di opposizione, ex legge 689/81, come modificata dal Dlgs 507/99, promosso dal Sig. Massari Luigi c/ il Comune di Molfetta, avverso cartella esattoriale n.01420030101572724000 (verbale n.34177/2001 emesso dalla locale Polizia Municipale e afferente violazione del C.d.S. per parcheggio in divieto di sosta);
- Il Giudice di Pace di Bari, con decreto notificato in data 14.10.2003 con prot. n.46586 (rinviando la causa tenutasi il 02.10.2003) ha fissato per l'udienza del **15.01.2004** la comparizione delle parti dinanzi al G.d.P. di Molfetta per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.3836/03 di opposizione, ex D.Lvo 285/92, legge 689/81, artt.615 e 617 cpc, promosso, con istanza di sospensione cautelare, dal Sig. De Martino c/ SESIT Puglia e Comando di P.M. di Molfetta, avverso la cartella esattoriale n. 014 2002 01105314 69 000, conseguente a verbale di contestazione elevato dalla locale Polizia Municipale per contravvenzione al Codice della Strada;
- Viste le note in data 18 dicembre 2003, con le quali il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo, in riferimento ai ricorsi de quibus, hanno consegnato quanto segue:
- “ **La costituzione in giudizio, per quanto di competenza di questo Comando di P.M. è suggerita**, tenendo presente che l'opposizione avverso una cartella esattoriale è consentita solo per motivi attinenti alla stessa cartella di pagamento o per il caso di mancata notifica del verbale di contestazione, o nel caso di iscrizione in pendenza di ricorso o anche per l'avvenuto tempestivo pagamento in misura ridotta.
- Non è invece consentita in sede di impugnativa della cartella esattoriale, l'opposizione tendente a contestare la sussistenza dell'illecito amministrativo accertato, **come nella fattispecie**, (opposizione prodotta per mancanza dell'indicazione di tutti gli elementi essenziali all'individuazione del fatto che avrebbe originato l'imposizione, e quindi per violazione immediata, etc), questa infatti può essere proposta solo nei confronti del verbale di contestazione e sempre nel rispetto dei termini perentori previsti.
- **Considerato che i verbali cui fa riferimento l'esposto sono stati regolarmente notificati a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. nelle mani di familiare convivente**, e che la relativa cartella esattoriale è stata notificata entro il termine del quinquennio dalla data di accertata violazione, questo Ufficio conferma la validità del provvedimento amministrativo in questione.”;
- In riferimento al ricorso del Massari è evidenziato, altresì, che non risulta essere stato depositato alcun ricorso e che la violazione prevista nello stesso non fa

riferimento ad una generica sosta vietata, bensì ad una sosta al centro della carreggiata, con mancata esposizione di contrassegno indicante medico in visita domiciliare;

- Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;
- Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nei giudizi instaurati dai Sig.ri Massari Luigi e De Martino Roberto dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, essendo irrilevante il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nei giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dai Sig.ri Massari Luigi e De Martino Roberto, meglio specificati in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) Di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di che trattasi.
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.
- 5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del T.U.E.L. n.267/2000.